



## **COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

### **Città Metropolitana di Milano**

**ORDINANZA 26 DEL 20.05.2020**

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA  
COVID - 19**

#### **IL SINDACO**

Visto il DECRETO -LEGGE 16 maggio 2020, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, e in particolare l'art. 1 c 8) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati” e c 9) “ il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

Visto altresì il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID – 19, e del decreto - legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l'art. 1 lettera b), confermando che l'accesso del pubblico ai parchi, ai giardini pubblici, nonché alle aree giochi per bambini è condizionato dal rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

Verificata la impossibilità di assicurare il rispetto del divieto di assembramenti e della necessaria distanza interpersonale all'interno del parco comunale di Via Mazzini, di consistente estensione e caratterizzato dalla presenza di alberature, nella generalità dei giardini pubblici in quanto caratterizzati dalla presenza di panchine appartate e siepi, e altresì nelle aree gioco per bambini attrezzate in aree pubbliche.

Ritenuto quindi di prevedere la temporanea chiusura del parco comunale di Via Mazzini, l'interdizione allo stazionamento nella generalità dei parchi comunali, e l'interdizione delle aree gioco per bambini, nonché di quelle attrezzate a fini ludico sportivi in aree pubbliche.

Vista l'ORDINANZA n. 547 del 17 maggio 2020 adottata dal Presidente della Regione Lombardia. “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid - 19. ordinanza ai sensi dell'art- 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 , n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19”, ed in particolare:  
- art. 1.1) “Ogniquale volta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. “ Per coloro che svolgono attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale”.

Verificata pertanto la impossibilità di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza nello svolgimento di attività motoria intensa sulle piste ciclabili e sull'alzaia del canale Villoresi, stante il rischio di contaminazione in relazione alle ridotto calibro delle piste che compromette il rispetto di distanza interpersonale, e ritenuto quindi di escludere che in tali ambiti possa essere svolta attività motoria intensa.

Vista la scheda tecnica allegata alla predetta ordinanza n. 547/2020 –“ commercio al dettaglio su aree pubbliche” che prevede l'attuazione di misure atte a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 11 del citato D.P.C.M. 17 maggio 2020, e che assegna ai Comuni l'adozione di misure logistiche di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e assicurare il distanziamento sociale

Ritenuto quindi di aprire in modo indifferenziato i mercati scoperti settimanali, assicurando il rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, e disciplinando l'accesso alle aree di mercato fino a un numero doppio di clienti in relazione al numero di banchi presenti:

- settimanale del lunedì in Via Po - frazione Olcella – n. 2 banchi – massimo n. 4 clienti ammissibili contemporaneamente nell'area perimetrata con nastro bicolore.
- settimanale del venerdì in P.zza Mercato – n 90 banchi – massimo n 180 clienti ammissibili contemporaneamente nell'area perimetrata con nastro bicolore, prevedendo inoltre :
- la creazione di adeguata area di stazionamento e filtraggio dei clienti in Via Maroncelli, antistante all'area di mercato, con interdizione del traffico veicolare.
- l'organizzazione a senso unico delle percorrenza all'interno delle corsie di mercato.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale individuerà nel proprio organico il “Covid Manager”, atto a coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di sicurezza

- le disposizioni della detta Ordinanza Regionale , che sostituisce l'Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18.maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, fatte salve eventuali proroghe;
- per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza Regionale , vale quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;

## O R D I N A

1) La temporanea chiusura del parco comunale di Via Mazzini, l'interdizione allo stazionamento nella generalità dei parchi comunali, nonché l'interdizione delle aree gioco per bambini, nonché di quelle attrezzate a fini ludico sportivi in aree pubbliche, stante l'impossibilità di assicurare il rispetto il rispetto del divieto di assembramenti e di distanziamento interpersonale.

2) Il divieto di effettuazione di “attività motoria intensa” sulle piste ciclabili e sull'alzaia del canale Villoresi di competenza comunale, in relazione alle ridotto calibro delle piste e compromissione della adeguata distanza interpersonale, con conseguente obbligo indifferenziato di corretto utilizzo della mascherina o di altre protezioni.

3) L'apertura in modo indifferenziato dei mercati scoperti settimanali, assicurando il rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, disciplinando l'accesso alle aree di mercato fino a un numero doppio di clienti in relazione al numero di banchi presenti:

- settimanale del lunedì in Via Po - frazione Olcella – n. 2 banchi – massimo n. 4 clienti ammissibili contemporaneamente nell'area perimetrata con nastro bicolore.
- settimanale del venerdì in Piazza Mercato – n. 90 banchi – massimo n. 180 clienti ammissibili contemporaneamente nell'area perimetrata con nastro bicolore, prevedendo inoltre:
  - la creazione di adeguata area di stazionamento e filtraggio dei clienti in Via Maroncelli, antistante all'area di mercato, con interdizione del traffico veicolare dall'intersezione con Via IV Novembre a quella con Via Battisti.
  - l'organizzazione a senso unico delle percorrenze all'interno delle corsie di mercato.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale individua nel proprio organico il "Covid Manager", atto a coordinare sul posto il personale addetto, con il supporto di volontari di Protezione Civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di sicurezza.

4) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

5) La presente Ordinanza, che consta di 3 fogli, sarà resa nota mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo con l'installazione della necessaria segnaletica esplicativa rivolta all'utenza.

6) Il Comandante della Polizia Locale e gli uffici tecnici dell'Area Demanio e dell'Area Risorse Strumentali sono incaricati dell'attuazione alla presente ordinanza, dando luogo agli adempimenti ivi previsti per quanto di rispettiva competenza.

7) E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

8) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034; ed entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza viene trasmessa: - All'Ufficio Segreteria /Ufficio Messaggi Comunali, per l'affissione all'albo pretorio - All'Area Demanio, all'Area Risorse Strumentali e al Comando di Polizia Locale

II SINDACO  
( Prof. Susanna Biondi )

Documento firmato digitalmente conformemente a quanto disposto dal D.Lgs n. 82/2005